

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1243

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal Ministro dei lavori pubblici
(RADICE)

di concerto col Ministro dell'interno
(MARONI)

col Ministro per i beni culturali e ambientali
(FISICHELLA)

col Ministro del tesoro
(DINI)

e col Ministro del bilancio e della programmazione economica
(PAGLIARINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1994

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994,
n. 690, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei
Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del
Mediterraneo di Bari

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	6
Decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente provvedimento si intende favorire l'afflusso e la mobilità nelle zone del Sestriere e dell'Alta Valle Susa interessate dallo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino, nel febbraio 1997, mediante interventi di sistemazione viaria.

Per i Campionati mondiali di sci, l'articolo 1 dichiara le opere di preminente interesse nazionale e di pubblica utilità; queste devono rispondere, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, a determinati requisiti quali la immediata incidenza sulla effettuazione delle manifestazioni, la realizzabilità entro il 31 dicembre 1996, la congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo, il rispetto delle disposizioni recanti vincoli ambientali, archeologici, storici ed artistici.

Al comma 4 si prevede, inoltre, che le procedure disciplinate dal decreto si applichino, su richiesta delle amministrazioni interessate, anche alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali aventi i requisiti suindicati.

Con l'articolo 2 è disciplinata la conferenza dei servizi, convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega dall'organo competente.

Si rinvia al disposto dell'articolo 14, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i casi in cui l'unanimità per la decisione non venga raggiunta, e al contenuto del comma 3 dell'articolo 14, della legge n. 241 del 1990 suindicata, per i casi in cui l'amministrazione sia stata regolarmente convocata.

Con l'articolo 3, si individuano gli interventi viari da realizzare nel territorio interessato dai Campionati mondiali, che saranno affidati dall'ANAS in regime di concessione.

La concessione sarà relativa alla progettazione esecutiva, costruzione e gestione decennale delle tratte stradali.

I bandi di gara, contenenti la previsione del 31 dicembre 1996 quale termine per l'ultimazione delle opere, dovranno essere emanati entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il rispetto del termine di cui sopra sarà garantito da apposita fidejussione pari ad almeno il 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori aggiudicati.

Nelle procedure di scelta del concessionario potrà essere preferito il soggetto che offra, con adeguate garanzie il finanziamento anche parziale dell'opera in corrispettivo dei diritti di utilizzazione della stessa e di altri diritti.

Per la programmazione finanziaria delle opere in argomento provvederà l'ANAS nell'ambito dei propri strumenti programmatici e sulla base delle somme di bilancio disponibili nel triennio 1995-1997 con riduzione proporzionale in caso di autofinanziamento.

Le opere comunque, anche in pendenza del perfezionamento dei relativi atti convenzionali, potranno essere iniziate, purchè, però, siano state avviate e concluse le procedure per la scelta del contraente.

Gli articoli da 4 a 9 riguardano gli interventi di sistemazione delle strutture alberghiere ed impiantistiche nelle zone interessate dai Campionati mondiali.

In particolare tali norme sono relative alla dotazione ed adeguamento degli interventi nelle zone dell'Alto Piemonte e della Valle D'Aosta delle strutture esistenti, nonché alla realizzazione di nuovi impianti.

I Giochi del Mediterraneo lungi dal costituire una «piccola olimpiade», rappresentano una occasione eccezionale per procedere sulla strada dell'affratellamento tra i popoli del Mediterraneo. Il processo di pace deve essere continuamente sostenuto da iniziative culturali, artistiche, sportive,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che favoriscano l'integrazione economica e la crescita equilibrata di tutti i Paesi in uno spirito di amicizia e di reciproca comprensione. È per questo motivo che le prossime edizioni dei Giochi che si terranno a Bari nel 1997, devono essere considerate come un obiettivo lungo il quale snodare una serie di azioni collaterali che promuovano i Giochi come testimonianza del processo di pace.

La candidatura di Bari, città ospitante della edizione del 1997, è stata appoggiata anche a livello di Governo, anche se gli stanziamenti di bilancio per questa finalità erano stati finora limitati ad appena 5 miliardi di lire, iscritti nelle previsioni di spesa per il 1994. Mantenendo fede all'impegno assunto, il Governo ritiene necessario procedere all'avvio delle attività concernenti le opere e gli impianti sportivi necessari per lo svolgimento della manifestazione, con le autorizzazioni di spesa indicate all'articolo 10, riferite sempre all'anno 1994. Nel complesso, l'intervento pubblico sarà pari a 90 miliardi, dei quali quelli recati dal decreto legge che si illustra costituiscono la quota a valere sull'anno in corso.

Per quanto riguarda la organizzazione dell'intervento si prevede che il Presidente del Consiglio si avvalga di un Comitato di coordinamento ed alta vigilanza al fine di coordinare le iniziative e di soprintendere all'utilizzazione di fondi connessi alla manifestazione.

Spetta invece al Comitato organizzatore locale, come è tipico dell'ordinamento sportivo, l'organizzazione e la gestione dei Giochi.

A questo fine il Comitato predispone un programma delle attività con la indicazione delle spese da effettuare; al fine di garantire la massima trasparenza amministrativa, è prescritto che utilizzi tutte le somme che comunque gli pervengano nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile. Si prevede altresì che renda conto trimestralmente dell'attività, anche a mezzo di apposita relazione. È stato altresì previsto che vengano acquisiti dall'Amministrazione dello Sta-

to tutti gli eventuali beni immobili acquistati per la manifestazione.

Dal punto di vista procedimentale gli enti locali interessati, il CONI, la regione Puglia e gli altri enti locali interessati dovranno trasmettere al Comitato di coordinamento, istituito presso la Presidenza, le proposte concernenti l'impiantistica sportiva, per la quale sono utilizzabili i fondi pubblici stanziati con il presente decreto.

Spetta al Comitato di coordinamento approvare un programma degli interventi che viene trasmesso ad una apposita conferenza di servizi cui spetta approvare singoli progetti a garanzia della coerenza tra l'obiettivo da perseguire e le iniziative da assumere, si fissano una serie di criteri: si deve trattare di iniziative che incidano effettivamente sullo svolgimento della manifestazione e delle iniziative connesse nel settore artistico e culturale, anche con riferimento ai problemi della mobilità verso gli impianti e nei centri urbani interessati; occorre verificare la realizzabilità entro l'aprile del 1997, la congruità della spesa rispetto agli obiettivi, il rispetto di tutti i vincoli in materia ambientale, archeologico, architettonica, il rispetto del patrimonio storico ed artistico; la congruità dei benefici previsti a terzi come corrispettivo del loro finanziamento (sponsorizzazione).

A quest'ultimo proposito si prevede, in un'apposita norma, che i bandi di gara per la realizzazione delle opere prevedano criteri di preferenza per i soggetti privati che offrono un parziale o totale finanziamento delle opere stesse. Si è voluto in questo modo dimostrare la ferma intenzione di coinvolgere il più possibile gli operatori economici nella iniziativa che lo Stato patrocina e finanzia poichè si è convinti che il richiamo suscitato dalla manifestazione e dalle iniziative collaterali ha una ricaduta non soltanto di immagine ma anche economica che va, non soltanto valorizzata con spese promozionali, ma incentivata con forme di collaborazione e di *partnership* che trovano nel settore sportivo un terreno sicuramente fecondo.

RELAZIONE TECNICA

La spesa recata dal provvedimento, pari a complessive lire 55 miliardi per l'anno 1994, si riferisce alle esigenze di seguito specificate:

a) Campionati mondiali di sci alpino.

(Articolo 9)

lire 2 miliardi per le esigenze relative all'affitto della sede del Commissario straordinario ed alle relative spese di organizzazione e funzionamento dell'ufficio (allacci telefonici ed elettrici, acquisto di mobili, arredi e macchine d'ufficio), nonchè per le prime spese connesse alla organizzazione dei Campionati;

b) Giochi del Mediterraneo di Bari.

(Articolo 10, comma 1, lettera a)

lire 50 miliardi per il finanziamento del programma di interventi che sarà approvato dal Comitato coordinatore per la realizzazione delle opere e degli impianti sportivi necessari allo svolgimento dei Giochi;

(Articolo 10, comma 1, lettera b)

lire 3 miliardi per le esigenze connesse all'organizzazione ed al funzionamento del Comitato di coordinamento e della relativa segreteria (compresi i compensi spettanti ai componenti), nonchè per le esigenze organizzative e funzionali del Comitato locale di cui all'articolo 11, ivi comprese le spese relative all'affitto della sede ed al funzionamento dell'Ufficio (mobili, arredi, attrezzature d'ufficio, allacci telefonici ed elettrici).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 690, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari.

Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 690, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 1994.

Interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, per i beni culturali e ambientali, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

**INTERVENTI DI RILIEVO NAZIONALE PER LO SVOLGIMENTO
DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO**

Articolo 1.

(Opere viarie per i Campionati mondiali di sci alpino del 1997)

1. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 2 e 3 si applicano all'esecuzione delle opere statali e agli interventi di sistemazione viaria direttamente connessi allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino da tenersi nella zona del Sestriere e Alta Valle Susa nel febbraio 1997.

2. Le opere di cui al comma 1 debbono rispondere ai seguenti requisiti:

a) immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento all'afflusso e mobilità del pubblico nelle zone e nei centri urbani interessati e con carattere di non provvisorietà;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) realizzabilità, entro il 31 dicembre del 1996, anche per lotti funzionali ed agibili, qualora si tratti di opere con oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero di competenza dello Stato;

c) congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;

d) rispetto delle disposizioni relative ai vincoli ambientali, architettonici, archeologici, storici ed artistici.

3. Le opere di cui al presente articolo sono dichiarate di preminente interesse nazionale e di pubblica utilità ed urgenza.

4. Le procedure disciplinate dagli articoli 2 e 3 si applicano altresì, su richiesta delle amministrazioni a degli enti competenti, previa approvazione della relativa conferenza di servizi di cui all'articolo 2, alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali aventi i requisiti di cui al comma 2.

Articolo 2.

(Conferenza dei servizi)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega l'organo competente, convoca entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una conferenza dei servizi cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti, legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, tenuti ad adottare atti di intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali.

2. Per le opere degli enti locali la conferenza è convocata dall'organo di cui al comma 1 entro lo stesso termine indicato nel medesimo comma 1; ad essa partecipano i sindaci dei comuni interessati, nonché le altre amministrazioni o enti interessati.

3. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti esecutivi, che debbono essere corredati da una relazione tecnica che dichiara la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 1, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorra, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

4. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni ed i nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali. Essa comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, senza necessità di ulteriori adempimenti.

5. Nel caso in cui l'unanimità per la decisione non venga raggiunta, si applica il disposto di cui al comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. Si applica altresì il comma 3 dell'articolo 14 della citata legge n. 241 del 1990 qualora l'amministrazione sia stata regolarmente convocata.

Articolo 3.

(Interventi)

1. Le opere di cui all'articolo 1, comma 1, per la realizzazione delle quali viene prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono le seguenti:

- a) viabilità Pinerolo-Perosa Argentina - Sestriere;
- b) circonvallazione ovest di Cesana Torinese ed accesso alla s.s. n. 24 del Monginevro;
- c) circonvallazione est di Cesana Torinese ed accesso alla s.s. n. 23 del Sestriere;
- d) viabilità Sestriere-Cesana;
- e) circonvallazione di Oulx accesso a Sauze d'Oulx e collegamento alla A32;
- f) viabilità Oulx-Cesana (s.s. n. 24);
- g) viabilità Cesana-Claviere (s.s. n. 24);
- h) attraversamento della parte italiana di Claviere (s.s. n. 24);
- i) collegamento di Bardonecchia/Jafferau alla A32.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono affidati dall'ANAS in regime di concessione. Le concessioni di cui sopra sono relative alla progettazione esecutiva, costruzione e gestione decennale delle tratte stradali e per l'affidamento di queste si applicano le disposizioni vigenti.

3. I bandi di gara, da emanarsi entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono che le opere siano ultimate entro il 31 dicembre 1996, termine questo per il cui rispetto dovrà essere prestata a titolo di garanzia apposita fidejussione pari ad almeno il dieci per cento dell'importo complessivo dei lavori aggiudicati. Il superamento di detto termine comporta l'applicazione in via automatica di una penale di pari valore con l'incameramento della cauzione prestata.

4. Le opere di cui al presente articolo possono essere avviate ed eseguite anche in pendenza del perfezionamento dei relativi atti contrattuali, purchè le procedure di affidamento dei lavori siano state concluse.

5. Nelle procedure di scelta del concessionario di costruzione e gestione viene accordata preferenza al soggetto che offra, con adeguate garanzie, il finanziamento anche parziale dell'opera in corrispettivo dei diritti di utilizzazione della stessa e di altri diritti.

6. Per la programmazione finanziaria degli interventi di cui al presente articolo, il Ministro dei lavori pubblici impartisce ai competenti organi dell'ANAS le direttive per l'individuazione da parte dello stesso ANAS degli interventi da realizzare e delle relative risorse finanziarie, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

CAPO II

ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
LOCALI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI
MONDIALI DI SCI ALPINO

Articolo 4.

(Ambito della normativa)

1. Le norme contenute nel presente capo trovano applicazione nei territori comunali della provincia di Torino, facenti parte delle comunità montane Alta Valle Susa, Bassa Valle Susa e Val Cenischia, Valli Chisone e Germagnasca.

Articolo 5.

(Incompatibilità e funzioni)

1. Il commissario straordinario e il vice commissario straordinario, nominati con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1994, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la definizione e l'attuazione del programma degli interventi di cui all'articolo 7, non possono assumere o mantenere incarichi di qualsiasi natura, conferiti da soggetti pubblici o privati che abbiano concorso a finanziamenti, per tutta la durata del loro incarico.

2. Il vice commissario straordinario sostituisce il commissario straordinario in caso di suo impedimento.

Articolo 6.

(Comitato di consulenza)

1. Per l'assolvimento dell'incarico, il commissario straordinario è affiancato, con compiti consultivi non vincolanti in tema di coordinamento degli interventi, da un comitato di consulenza composto da: il prefetto di Torino, che lo presiede, il presidente della regione Piemonte, il presidente della provincia di Torino, un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, un rappresentante del Ministero per i beni culturali ed ambientali, i presidenti delle comunità montane Alta Valle di Susa, Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, Valli Chisone e Germagnasca, ovvero da loro delegati.

2. Il comitato di consulenza è convocato dal commissario straordinario e rende i propri pareri nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

3. I componenti del comitato di consulenza non hanno diritto a emolumenti o indennità per l'attività prestata.

4. Il comitato di consulenza si costituisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7.

(Programma degli interventi)

1. Il commissario straordinario, sentito il comitato di consulenza, definisce e approva il programma degli interventi connessi allo svolgimento dei Campionati di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. Il programma degli interventi stabilisce, con i relativi tempi ed i costi di attuazione, le azioni, gli interventi e le opere per:

- a) l'organizzazione dei Campionati;
- b) le attrezzature e gli impianti sportivi;
- c) la viabilità e i parcheggi diversi da quelli di cui agli articoli 1 e 3;
- d) il recupero e il miglioramento ecologico e ambientale;
- e) il potenziamento della ricettività;
- f) ove possibile, la riconversione funzionale degli impianti e delle attrezzature per il tempo successivo alla conclusione dei Campionati.

3. Il programma degli interventi stabilisce altresì:

- a) i criteri prioritari, i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione per l'attribuzione dei finanziamenti;
- b) nei casi in cui sia individuato il soggetto attuatore delle opere e degli interventi, le caratteristiche sostanziali ed il termine per la consegna dei relativi progetti esecutivi;
- c) nei restanti casi, i criteri per l'ammissibilità dei progetti, la presentazione delle domande e la relativa documentazione, nonché le modalità istruttorie e procedurali;
- d) ove necessario, i principi delle convenzioni tramite le quali avviene l'attribuzione e l'erogazione dei finanziamenti.

4. Il programma degli interventi è pubblicato in forma integrale presso la sede della regione Piemonte, della provincia di Torino e delle comunità montane di cui all'articolo 4; della avvenuta pubblicazione è data notizia a mezzo stampa locale.

5. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al programma degli interventi per motivi di pubblico interesse. Il commissario straordinario effettua, sulla base delle osservazioni accolte, le eventuali modifiche del programma degli interventi e lo riapprova. Le osservazioni non accolte si intendono senz'altro respinte.

6. Ogni successiva variazione del programma degli interventi è definita e approvata secondo la procedura di cui ai commi 4 e 5.

Articolo 8.

(Conferenze dei servizi)

1. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi ricompresi nel programma degli interventi di cui all'articolo 7, il commissario straordinario convoca,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

entro trenta giorni dalla prima approvazione del programma degli interventi, ovvero dalla approvazione delle sue successive varianti, una conferenza dei servizi cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonchè a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali.

2. Per le opere degli enti locali la conferenza è convocata dal commissario straordinario entro lo stesso termine di cui al comma 1 e ad essa partecipano i sindaci dei comuni, nonchè i rappresentanti delle altre amministrazioni o enti interessati.

3. Alla Conferenza dei servizi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2.

Articolo 9.

(Disposizione finanziaria)

1. Per le prime esigenze relative alla sede del commissario straordinario ed alle spese connesse alla organizzazione, in collaborazione con il comitato organizzatore, dei Campionati di cui al comma 1 dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1994.

CAPO III

INTERVENTI STRAORDINARI PER LE ESIGENZE CONNESSE
ALLO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI BARI

Art. 10.

(Svolgimento e organizzazione)

1. Al fine di consentire l'avvio delle attività concernenti lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo, che si terranno nella città di Bari nell'anno 1997 sotto l'alto patrocinio del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono autorizzate le seguenti spese:

a) lire 50 miliardi per l'anno 1994, da destinare alla realizzazione delle opere e degli impianti sportivi inclusi nel programma di cui all'articolo 12;

b) lire 3 miliardi per l'anno 1994, da destinare alle necessarie attività organizzative e gestionali.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale di un comitato di coordinamento e alta vigilanza per l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, di seguito denominato comitato di coordinamento, nominato con proprio decreto, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro all'uopo delegato, coordina le iniziative, vigila sullo svolgimento delle procedure e sovrintende

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'utilizzazione dei fondi connessi alla manifestazione. È altresì compito del comitato assicurare la partecipazione finanziaria privata attraverso le sponsorizzazioni.

3. Il Comitato di coordinamento è assistito da apposita segreteria, composta di non più di dieci persone, ivi compresi gli esperti scelti anche a norma dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ha il compito di assicurare anche il necessario supporto alle iniziative promozionali collaterali. Alla spesa relativa al funzionamento del comitato e della relativa segreteria, ivi compresi i compensi da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede a carico dei fondi di cui al comma 1, lettera b).

Articolo 11.

(Comitato organizzatore locale)

1. L'organizzazione e la gestione dei Giochi sono affidate a un comitato organizzatore locale la cui composizione è ratificata, su proposta del CONI, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il comitato predispone un programma, con la indicazione delle prevedibili spese da sostenere, che è approvato dal comitato di coordinamento; utilizza a tale fine le somme che comunque gli pervengono per le predette finalità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

3. Il Presidente del comitato organizzatore locale a favore del quale vengono messi a disposizione i fondi a mezzo di aperture di credito, opera quale funzionario delegato, rende trimestralmente il conto amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di Bari e trasmette una relazione trimestrale al Presidente del Consiglio dei Ministri sul complesso della gestione.

4. Il comitato presenta annualmente il conto consuntivo per la approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Gli eventuali beni mobili acquistati con i finanziamenti di cui al presente decreto, al termine della manifestazione dovranno essere posti a disposizione del Provveditorato generale dello Stato per l'acquisizione e successivo utilizzo nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.

Articolo 12.

(Programma degli interventi e sua realizzazione)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il CONI, la regione Puglia, le amministrazioni provinciali della Puglia, il comune di Bari e il comitato organizzatore locale formulano le proprie proposte per la realizzazione delle opere e degli impianti sportivi occorrenti, prevedendo anche finanziamenti di soggetti privati e individuando i diritti suscettibili di utilizzazione economica da parte dei soggetti finanziatori.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il comitato di coordinamento approva un programma di interventi, sulla base delle proposte pervenute, nei trenta giorni successivi. Il programma è immediatamente trasmesso, per l'ulteriore corso, alla conferenza dei servizi convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Alla conferenza partecipano il presidente del comitato di coordinamento, che la presiede, il commissario del Governo, il prefetto di Bari, il provveditore regionale alle opere pubbliche, un rappresentante della regione Puglia, uno dell'amministrazione provinciale di Bari ed uno del comune di Bari, il soprintendente per i beni ambientali e architettonici, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, il presidente del comitato organizzatore locale, un rappresentante del CONI. Alle riunioni della conferenza partecipano inoltre, di volta in volta, i rappresentanti delle amministrazioni o enti tenuti ad adottare atti d'intesa, nonchè a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali.

4. Su richiesta delle amministrazioni e degli enti comunque interessati alla manifestazione, il comitato di coordinamento include, altresì, nel programma ogni altro utile intervento, anche infrastrutturale, funzionale al migliore svolgimento della manifestazione stessa ed alla realizzazione delle iniziative in campo culturale ed artistico ad essa collegate. Ai predetti interventi si applicano i termini e le procedure disciplinati dal presente decreto. La realizzazione di tali ulteriori interventi deve essere effettuata senza oneri a carico delle disponibilità recate dal presente decreto.

5. La conferenza esamina i progetti esecutivi trasmessi dalle amministrazioni proponenti sulla base del programma approvato e ne valuta:

a) l'incidenza sullo svolgimento delle manifestazioni e delle iniziative nel settore artistico e culturale, anche con riferimento all'afflusso e alla mobilità del pubblico negli stadi e nei centri urbani interessati;

b) la realizzabilità entro il mese di aprile del 1997;

c) la congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;

d) il rispetto dei vincoli ambientali, archeologici, storici, artistici ed architettonici e le compatibilità dal punto di vista paesistico, culturale e territoriale;

e) la congruità dei benefici ed utili previsti in corrispettivo del finanziamento da parte di soggetti privati.

6. La conferenza suggerisce, ove occorra, le opportune modifiche ai progetti; verifica, altresì, il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche, che deve essere attestato nella relazione tecnica che accompagna i progetti medesimi.

7. La conferenza emette le proprie definitive determinazioni entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. La decisione assunta sostituisce le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni ed i nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali, come previsto dall'articolo 2, commi 12 e 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Essa comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, ivi compresi i piani regolatori aeroportuali e portuali.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A tale fine copie delle decisioni assunte sono trasmesse tempestivamente agli enti competenti.

8. Le opere approvate dal comitato di coordinamento sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza e vengono realizzate secondo un piano di avanzamento coordinato. Si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. L'inosservanza dei termini previsti nei progetti comporta l'intervento sostitutivo del prefetto.

9. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, approvati dalla conferenza, il comitato di coordinamento provvede alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a). Il legale rappresentante delle amministrazioni competenti alla realizzazione degli interventi, o il soggetto comunque incaricato, opera in qualità di funzionario delegato e rende trimestralmente il conto amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di Bari.

Articolo 13.

(Cofinanziamento delle opere da parte dei privati)

1. I bandi di gara per la realizzazione delle opere finalizzate alla manifestazione, conformi alla normativa comunitaria, devono prevedere criteri di preferenza per i soggetti privati che offrano parziale o totale finanziamento delle predette opere, che devono essere realizzate entro il mese di aprile 1997.

Articolo 14.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera a), si provvede, quanto a lire 45 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e, quanto a lire 5 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del predetto stato di previsione, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9 e dell'articolo 10, comma 1, lettera b), pari a complessive lire 5 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La metà delle somme versate dai privati per il finanziamento dei Giochi del Mediterraneo affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 15.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - RADICE - MARONI -
FISICHELLA - DINI - PAGLIARINI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI